

## ***I titoli ambientali sostituiti dalla Autorizzazione Unica Ambientale***

### ***rifiuti – emissioni in atmosfera***



---

Dott. Giampaolo Galeazzi  
Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA  
MAMU Mantova Multicentre - AUDITORIUM L'OTTAGONO  
10 maggio 2017

Decreto del Presidente della Repubblica  
13 marzo 2013, n. 59

*«Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»  
(G.U. n. 124 del 29 maggio 2013)*

## Capo II - Autorizzazione unica ambientale

### Art. 3. Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- d) **autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;**
- g) **comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

## EMISSIONI IN ATMOSFERA



- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;





**autorizzazione alle emissioni in atmosfera  
per gli stabilimenti di cui all'articolo 269  
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**


**La normativa prevede, relativamente alle emissioni in atmosfera, due distinti regimi autorizzativi:**

Aut. Ordinarie  
(art. 269 – D.lgs. 152/06)



Provvedimento espresso

Aut. in deroga  
(art. 272 c.2 – D.lgs. 152/06)



Silenzio assenso



con AUA

Provvedimento espresso

**Capo II - Autorizzazione unica ambientale  
Art. 3. Autorizzazione unica ambientale**

**3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.**

## CHE COSA PRESCRIVE L'AUTORIZZAZIONE


- i valori limite di emissione,
- le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,
- la periodicità dei controlli di competenza del gestore,
- le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

NUOVI  
STABILIMENTI

MODIFICHE  
SOSTANZIALI DI  
STABILIMENTI  
ESISTENTI

MODIFICHE NON  
SOSTANZIALI DI  
STABILIMENTI  
ESISTENTI

TRASFERIMENTO  
STABILIMENTI



CIRCOLARE  
1/amb 2007

Aut. Ordinarie  
(art. 269 – D.lgs. 152/06)

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, **i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;**

c) **per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.**

5. abrogato

6. **L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare;**

tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. **L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.**

## ***Limiti emissivi e prescrizioni***

Per alcune attività che necessitano di autorizzazione in ordinaria alle emissioni in atmosfera sono stati predisposti Allegati Tecnici di riferimento:

***Le D.G.R. ed i relativi allegati tecnici attualmente in vigore sono le seguenti:***

***n. 11667 del 20.12.2002; allegati tecnici n. 4, 5, 6, 7, e 8:***

***fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate (all.4),***

***pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate(all.5),***

***trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate(all.6)***

***attività di produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno(all.7),***

***trattamenti termici su metalli in genere(all.8).***

***Le D.G.R. n. 16103 del 23.01.2004:***

***Trasformazione materie plastiche e gomma.***

***Le D.G.R. n. 196 del 22.06.2005; allegati tecnici n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:***

***preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili(all.1),***

***preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere(all.2),***

***applicazione di rivestimenti e/o di vernici su legno(all.3),***

***applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica (all.4),***

***applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere (All. 5),***

***attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi (All. 6),***

***attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere (All. 7),***

***attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti (All. 8),***

***impianti per la produzione di conglomerati bituminosi (All. 9).***

*E per le aziende che non rientrano in uno specifico allegato tecnico o che svolgono attività riferibili a più allegati?*



Confronto con l'Ente di  
Controllo

Esperienze pregresse

Valutazione ragionata  
degli allegati  
Ordinari/Deroga



## Standardizzazione attività



**Check - List**



**Allegato Tecnico semplificato**





Aut. in deroga  
(art. 272 c.2– D.lgs. 152/06)

*Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, **l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.** I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.*

ELENCO ATTIVITA'  
in deroga  
(art. 272 c.2– D.lgs. 152/06)

## *Contenuto Allegati Tecnici*

*Ambito di applicazione*

*Fasi lavorative*

*Materie prime*

*Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche*

*Schede impianti di abbattimento*

*Soglia massima*

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

- *Stoccaggio*
- *Criteri di manutenzione*
- *Messa in esercizio e a regime*
- *Modalità e controllo delle emissioni*

**RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La documentazione da presentare al SUAP può variare a seconda che il gestore dello stabilimento chieda l'AUA (**ipotesi 1**), oppure si avvalga della facoltà di non richiedere l'AUA (**ipotesi 2**).

Nella **prima ipotesi (il gestore dello stabilimento chiede il rilascio dell'AUA)**, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e relativa modulistica.

Il gestore deve utilizzare il modello di domanda presente sulla piattaforma informatica utilizzata dallo sportello SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento. Alla domanda andranno allegati le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalla vigente normativa, che sono reperibili sul sito della Provincia.

**Il D.P.R. n. 59/2013 prevede il rilascio di un provvedimento di autorizzazione esplicito. Il gestore non può installare l'impianto, o avviare l'attività, o modificare l'attività già esistente, prima di aver ricevuto l'autorizzazione.** L'autorizzazione rilasciata in base al D.P.R. n. 59/2013 ha una durata di 15 anni.

Viceversa, nella **seconda ipotesi** (il gestore dello stabilimento **NON** chiede il **rilascio dell'AUA**), si farà riferimento alla procedura dell'art. 272

In particolare

- il gestore utilizzerà la piattaforma informatica dello sportello SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento
- il gestore allegnerà l'apposito modello di domanda di autorizzazione in via generale (completa in ogni sua parte, munita di marca da bollo e debitamente sottoscritta dal gestore), che è disponibile alla sezione Modulistica (Modello di domanda di adesione alle attività in deroga ex art. 272 del D.lgs. 152/06)
- nell'ipotesi di nuovo stabilimento, la domanda di adesione all'autorizzazione generale va presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento. Tale obbligo vale anche nelle ipotesi di successiva modifica dello stabilimento;
- nei casi di rinnovo di una precedente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare a condizione che il gestore presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che la Provincia non neghi l'adesione.

In mancanza di presentazione della domanda nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.

## Gestione dei Rifiuti con le Procedure Semplificate (Artt.214-216 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.)



Gestione dei Rifiuti con  
le Procedure Semplificate  
(Artt.214-216 del D.Lgs  
n.152/2006 e s.m.i.)

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del decreto legislativo 152/2006.

**Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare non sono stabiliti dalla Provincia, ma sono fissati da standard ministeriali contenuti nel DM 05.02.1998 e smi, per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi.** L'iscrizione alle procedure semplificate da parte della Provincia, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

## ESTRATTO DM 05/02/1998

### 3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE

3.1 *Tipologia*: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].

3.1.1 *Provenienza*: attività industriali acciaio, acciaio differenziato, impianti

3.1.2 *Caratteristiche del rifiuto*: rifiuti rottame alla rinfusa, rottame zincato, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi contenenti inerti, metalli non ferrosi, p. legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 *Attività di recupero*:

a) recupero diretto in impianti metallurgici  
b) recupero diretto nell'industria chimica  
c) messa in riserva [R13] per la produzione eventuale, trattamento a secco o a umido  
caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, a <0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non su non radioattivo ai sensi del decreto legi

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*:

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate;

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

Nei limiti massimi previsti dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (G.U. n. 115 del 19 maggio 2006), "Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/19972".

**Il decreto individua le quantità massime di rifiuti non pericolosi da destinare alle attività di recupero in procedura semplificata, sia come messa in riserva che come attività di recupero svolta.**

Gestione dei Rifiuti con  
le Procedure Semplificate  
(Artt.214-216 del D.Lgs  
n.152/2006 e s.m.i.)

A seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “, le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative ad attività di nuovo impianto, di modifica sostanziale o di rinnovo riguardanti l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, dovranno essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive - Suap competente per territorio.

Gestione dei Rifiuti con  
le Procedure Semplificate  
(Artt.214-216 del D.Lgs  
n.152/2006 e s.m.i.)

Secondo quanto previsto dal **D.P.R. n.59/2013**, **il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che ha durata di 15 anni.**

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni **il soggetto richiedente è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

Gestione dei Rifiuti con  
le Procedure Semplificate  
(Artt.214-216 del D.Lgs  
n.152/2006 e s.m.i.)

La presentazione della domanda di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza. L'esercizio potrà proseguire sulla base della vecchia autorizzazione sino all'ottenimento della nuova AUA.

**Gli impianti che operano in procedura semplificata hanno l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie in relazione all'attività svolta.**

## ULTERIORI ADEMPIMENTI



Connessi al all'iter autorizzativo, vi sono alcune verifiche e procedimenti che di norma devono essere preventivamente espletati:

- Per gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti è necessario verificare preliminarmente la coerenza dell'ubicazione scelta con **l'individuazione delle aree idonee e non alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti (PRGR)**;
- Per gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti è necessario verificare preliminarmente se sono da assoggettare a VIA o Verifica di assoggettabilità alla VIA sulla base dei quantitativi oggetto di recupero;
- **Esame Paesistico** nel caso venga, in qualunque modo, modificata l'estetica dei luoghi e/o dei fabbricati;
- **Valutazione di Incidenza** per valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, più prossimo tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

*“La semplicità, è cosa rarissima ai nostri tempi”*

Ovidio (43 A.C. – 17 A.C.)

## provincia di mantova

grazie per l'attenzione

Giampaolo Galeazzi

Responsabile Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA